

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Vincenzo Panico

Dr. Giuseppe Castaldo

Dr. Carmelo La Paglia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pietro Emilio



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 DEL 29 MAGGIO 2013

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b></p> <p>_____</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b></p> <p>_____</p>
--	--

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE, LOCALI E ATTREZZATURE DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIORGIO**

Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. \_\_\_\_\_, l'imputazione di spesa di € \_\_\_\_\_ all'intervento \_\_\_\_\_, del Bilancio \_\_\_\_\_, per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Servizio Ragioneria**

Lì, \_\_\_\_\_

N. 2925 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **03.06.2013** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, lì **03.06.2013**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **03.06.2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **03.06.2013** al **18.06.2013**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, lì **03.06.2013**

Il Segretario Generale

Il sottoscritto messo comunale dichiara che per la pubblicazione quindicinale di cui sopra è compiuto il primo periodo di giorni dieci consecutivi dal **03.06.2013** al **13.06.2013**.

Reggio Calabria, lì **14.06.2013**

Il Messo Comunale

La presente deliberazione, essendo decorso il primo periodo di pubblicazione dal **03.06.2013** al **13.06.2013**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 3° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, lì **14.06.2013**

Il Segretario Generale

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore **14.00**, presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 2012, registrato in data 11 ottobre 2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2012, successivamente modificata con D.P.R. del 09.04.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15.04.2013, nelle persone di:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Dott. Vincenzo Panico - Prefetto	Presidente	SI	
2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto	Commissario	SI	
3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario P.A.	Commissario	SI	

Partecipa il Dott. **Pietro Emilio**, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
*con i poteri del Consiglio Comunale*

Vista la proposta di deliberazione N. 73 del 21.03.2013 del Segretario Generale, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE, LOCALI E ATTREZZATURE DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIORGIO", che qui di seguito viene riportata:

**Premesso che :**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12.03.2002 è stato approvato il disciplinare per la concessione in uso dell'Auditorium "Gianni Versace", del "Salone delle Piramidi" e degli spazi esterni antistanti il "Salone delle Piramidi presso il Centro Direzionale di Reggio Calabria;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23.03.2004 è stato adottato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.06.2006 è stato adottato il Regolamento per la concessione in uso del teatro comunale "Francesco Cilea" e delle altre strutture comunali destinate ad attività teatrali e spettacolistiche;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 23 del 22.11.2012 è stato regolamentato l'uso dei locali comunali concedibili ai sensi dell'articolo 8 della Legge 96/2012;

**Considerato** che si rende opportuno completare il quadro regolamentare in premessa esposto con la disciplina dell'uso temporaneo delle sale, locali ed attrezzature comunali presenti nella sede comunale di Palazzo San Giorgio e non contemplate nelle predette deliberazioni;

**Visto** lo schema di regolamento denominato *REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE, LOCALI E ATTREZZATURE DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIORGIO*, predisposto dal Segretario Generale ed allegato alla presente;

**Ritenuto** di poter procedere alla sua approvazione;

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;

**Reso** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, nonché il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espressi a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

**Esaminati** i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

**Richiamato** il D.M. 28.07.1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

**D E L I B E R A**

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- di approvare il *REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE, LOCALI E ATTREZZATURE DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIORGIO*, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di porre in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del vigente Statuto comunale, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva;

- di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sul sito internet dell'Ente.

- di trasmettere il presente atto ai Dirigenti dei Settori per l'opportuna conoscenza e l'osservanza e per la predisposizione degli atti relativi all'approvazione delle tariffe.



## *Città di Reggio Calabria*

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE, LOCALI E ATTREZZATURE DELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIORGIO**

**Adottato con delibera della Commissione Straordinaria n° 90 del 29.5.13**



## **INDICE**

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Settori di intervento

Articolo 3 Sale e locali concedibili

Articolo 4 Utilizzo dell'Aula del Consiglio per scopi istituzionali

Articolo 5 Condizioni generali di concessione

Articolo 6 Forme di assegnazione

Articolo 7 Criteri di determinazione dei corrispettivi

Articolo 8 Obblighi e responsabilità degli assegnatari

Articolo 9 Utilizzo dei proventi concessori

Articolo 10 Regolamento per la concessione in so di locali comunali ai sensi dell'articolo 8 della Legge 96/2012

Articolo 11 Disposizioni transitorie e finali



## *Articolo 1* *Ambito di applicazione*

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione in uso temporaneo di sale, locali e attrezzature della sede comunale di Palazzo San Giorgio ai seguenti soggetti, indicati in ordine di priorità:
  - a. enti pubblici, scuole pubbliche e private;
  - b. associazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, religiose, senza fini di lucro;
  - c. privati cittadini che intendono promuovere le attività di cui al punto precedente senza fini di lucro, cooperative e ONLUS;
  - d. partiti, organizzazioni e gruppi aventi finalità politiche e sindacali;
  - e. privati cittadini o società aventi anche scopo di lucro.
  
2. Le presenti disposizioni non si applicano alla concessione di sale, locali e attrezzature di proprietà comunale a soggetti aventi natura e/o finalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1. In presenza di richieste da parte di tali soggetti, l'eventuale concessione è deliberata dalla giunta comunale con definizione di condizioni e prescrizioni nell'atto di concessione. Sono comunque vietate le concessioni temporanee o stabili di locali e spazi pubblici aventi per oggetto lo svolgimento di attività illecite.
  
3. Le presenti disposizioni non si applicano alla concessione di sale per le quali operano discipline speciali.
  
4. Ai fini del presente regolamento, nessuna concessione può avvenire gratuitamente salvo eccezioni adeguatamente motivate e deliberate dalla Giunta comunale avuto riguardo a specifiche esigenze d'interesse pubblico.

## *Articolo 2* *Settori di intervento*

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo precedente, l'assegnazione di sale, locali e attrezzature della sede comunale di Palazzo San Giorgio è concessa dall'Amministrazione comunale a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che operano nei seguenti settori di intervento:
  - a) cultura, tutela e valorizzazione dei beni artistici, bibliografici, monumentali e storici;
  - b) attività scientifiche;
  - c) interventi a favore della condizione dei lavoratori, delle imprese e delle persone in genere;
  - d) attività ricreative e del tempo libero;
  - e) attività educative e formative;
  - f) sport, attività motorie, educazione alla salute;
  - g) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e dei beni naturali; protezione degli animali;



- h) sviluppo delle vocazioni economiche e turistiche;
- i) attività umanitarie, volontariato sociale;
- j) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e delle persone;
- k) tutela della salute;
- l) protezione civile.

### *Articolo 3* *Sale e locali concedibili*

1. Palazzo San Giorgio può ospitare convegni, conferenze, manifestazioni, incontri e mostre, in cui si ravvisi il pubblico interesse e che non prevedano alcun costo per l'utenza sotto forma di introito o pagamento di biglietto di ingresso, tassa di iscrizione o altro, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'*Aula del Consiglio* è concessa dal Segretario Generale, sentito il Presidente del Consiglio Comunale, per tutte le finalità del presente Regolamento, compatibilmente con i lavori del Consiglio comunale. Ancorché siano state rilasciate concessioni d'uso, esse sono revocate per consentire i lavori consiliari, senza alcun diritto di indennizzo o pretesa alcuna da parte del concessionario, fatto salvo il rimborso della tariffa d'uso;
3. La sala antistante l'*Aula del Consiglio*, denominata *Sala delle Conferenze*, è concessa nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2; essa, di regola, non può essere concessa in concomitanza d'uso con l'aula Consiliare, salvo il caso in cui si tratta di ospitare mostre ed esposizioni di quadri e manufatti non pericolosi.
4. La concessione del *Salone dei Lampadari* è disposta, sentito il Sindaco, dal Capo di Gabinetto del Sindaco o, in sua mancanza, dal Segretario Generale, ed è riservata prioritariamente alle attività ed iniziative di rappresentanza dell'Ente, alla celebrazione di matrimoni civili ovvero allo svolgimento di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione e, comunque, per ospitare incontri, riunioni e conferenze stampa, fissate dal Sindaco, che abbiano finalità di carattere istituzionale. Il *Salone dei Lampadari* non può essere concesso per manifestazioni, od incontri in genere, aventi finalità politiche, di propaganda ideologica e/o elettorale.
5. La concessione della *Galleria* è concessa, sentito il Sindaco, dal Capo di Gabinetto del Sindaco ovvero, in mancanza, dal Segretario Generale, può essere rilasciata esclusivamente per l'organizzazione di mostre o comunque per iniziative che escludano, per motivi di sicurezza, l'afflusso e la permanenza di pubblico eccedente le 100 persone; l'accesso è consentito dal portone posto sul Corso Garibaldi e le vie di fuga sono segnalate con le indicazioni previste dalla normativa vigente.



#### *Articolo 4*

#### *Utilizzo dell'Aula del Consiglio per scopi istituzionali*

1. L'utilizzo dell'Aula del Consiglio ha priorità, rispettivamente, per le richieste del Sindaco, del Presidente del Consiglio, dei gruppi Consiliari e dei Consiglieri comunali limitatamente alle iniziative istituzionali da questi direttamente organizzate.
2. L'utilizzo dell'Aula del Consiglio per i soggetti e per le iniziative di cui al comma precedente è gratuito

#### *Articolo 5*

#### *Condizioni generali*

1. I beni di cui all'articolo 3, concessi in uso, sono utilizzati dal concessionario alle seguenti condizioni:
  - a) il concessionario è tenuto alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, per come risultanti nel relativo verbale di consistenza;
  - b) spazi e sale devono essere lasciati dal concessionario nello stato e condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, liberi da materiale di allestimento, pubblicitario e di qualunque altro materiale ivi installato e/o impiegato, in conformità a quanto previsto dal relativo atto di concessione;
  - c) l'atto di concessione precisa tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni a carico del concessionario;
  - d) il concessionario è in ogni caso responsabile dell'eventuale danneggiamento subito dai beni concessi, con obbligo di conseguente risarcimento.
2. Le richieste, in carta semplice, adeguatamente motivate, contenenti gli elementi occorrenti per identificare il soggetto richiedente, devono descrivere l'evento che si intende realizzare, il presumibile afflusso di pubblico, precisando i beni e/o le attrezzature di proprietà o in possesso comunale necessari all'allestimento ed individuando un referente del soggetto richiedente, nonché l'elenco dei soggetti incaricati dell'allestimento e del successivo ripristino.
3. Le richieste, indirizzate al Sindaco per la concessione dei locali di cui all'art. 3, dovranno pervenire di norma almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione o evento o iniziativa.
4. Per sopravvenute ragioni di ordine pubblico o di pubblica incolumità, la concessione può essere revocata in ogni momento, con provvedimento del Sindaco. In tal caso, il comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di



corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per il rimborso della tariffa d'uso pagata e della cauzione prestata.

5. E' vietata qualsiasi forma di sub concessione dei beni di proprietà comunale concessi.

### *Articolo 6 Forme di assegnazione*

1. L'assegnazione temporanea di sale, locali e attrezzature di cui al presente regolamento avviene a seguito del rilascio di apposito atto concessorio a firma del Segretario Generale o del Capo di gabinetto del Sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. La concessione definisce in ogni caso le condizioni generali del precedente articolo, le eventuali prescrizioni che il concessionario è tenuto ad osservare e le rispettive tariffe e depositi cauzionali.
3. La violazione di condizioni e prescrizioni contenute nella concessione può costituire elemento ostativo al rilascio di nuove concessioni al concessionario inadempiente.

### *Articolo 7 Criteri di determinazione dei corrispettivi*

1. Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 1 e all'articolo 4, l'assegnazione di sale, locali e attrezzature comunali è subordinata al pagamento delle tariffe d'uso ed al versamento del deposito cauzionale o prestazione di polizza fideiussoria, che verranno determinati dalla Giunta Comunale con apposita Delibera di attuazione del presente regolamento e aggiornati annualmente al 100% dell'indice ISTAT.
2. I soggetti beneficiari di contributi comunali sono esonerati dal versamento del deposito cauzionale in quanto ogni eventuale danno e relativo risarcimento dovrà preventivamente essere trattenuto dal contributo da erogarsi.
3. La Giunta, nella determinazione della tariffa d'uso delle sale, dei locali e delle attrezzature di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto nell'articolo 2, terrà conto dei seguenti criteri:
  - a) copertura integrale dei costi d'esercizio, fissi e variabili, tra cui i servizi di pulizia, illuminazione, climatizzazione, portineria, vigilanza e custodia, utilizzo di impianti ed attrezzature, manutenzione e qualunque altro onere diretto o indiretto; così determinati i costi, dovranno essere aumentati del cento per cento per garantire la copertura delle spese necessarie per gli interventi di miglioramento funzionale;
  - b) dimezzamento della tariffa:
    - i. nel periodo elettorale, per le manifestazioni di partiti e movimenti politici presente nella competizione elettorale per lo svolgimento di



conferenze e dibattiti, per come previsto dagli articoli 19 e 20 della legge 515/93 e s.m.i.;

- ii. per specifiche iniziative d'interesse pubblico patrocinate dalla Giunta comunale o promosse da centri sociali, scuole, parrocchie, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale o organizzazioni non aventi finalità di lucro.

4. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, l'uso delle sale e dei locali, con le relative attrezzature ivi presenti, è subordinato alla preventiva stipula di idonea polizza assicurativa ed al preventivo versamento delle tariffe d'uso e del deposito cauzionale, nella misura deliberata dalla Giunta comunale con la Delibera di cui al comma 1 del presente articolo.

#### *Articolo 8*

##### *Obblighi e responsabilità degli assegnatari*

1. Il concessionario assume personalmente la responsabilità della conduzione delle sale, spazi, mobili, arredi, impianti ivi esistenti e delle attrezzature concessi in uso temporaneo, con conseguente obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno subito dagli stessi nell'ambito dell'utilizzo concesso.
2. Il concessionario è responsabile, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, degli eventuali danni a persone o cose verificatisi in occasione dell'attività o iniziativa per le quali è stata richiesta la concessione e da questa determinati con conseguente obbligo del risarcimento del danno e/o del ripristino. Ai sensi e per gli effetti della presente responsabilità è considerato terzo anche il Comune concedente, per eventuali danni a cose e/o persone. A tal fine deve essere prestata dal Concessionario apposita polizza assicurativa RCT secondo le modalità indicate dalla Giunta ai sensi del precedente articolo 7.
3. L'Amministrazione comunale non è responsabile in ordine a beni e altri materiali di terzi che vengano smarriti o danneggiati nelle sale e negli spazi al termine della manifestazione.
4. E' fatto divieto al personale comunale di consegnare copia delle chiavi di accesso ai locali, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati in relazione agli orari di effettuazione delle attività che beneficiano della concessione, con definizione di idonee modalità di utilizzo a garanzia di salvaguardia del patrimonio comunale.

#### *Articolo 9*

##### *Utilizzo dei proventi concessori*

1. La Giunta comunale, in occasione della fissazione della tariffa d'uso, ovvero della revisione della stessa, stabilisce la destinazione dei proventi, per come di seguito:



- a) una quota del 50% da destinare per il finanziamento degli interventi migliorativi e funzionali delle sale, dei locali e delle attrezzature concedibili in uso;
- b) la restante parte a finanziamento del bilancio, come ~~parziale~~ copertura dei costi d'esercizio.

#### *Articolo 10*

#### *Regolamento per la concessione in uso di locali comunali ai sensi dell'articolo 8 della Legge 96/2012*

1. L'uso dei locali comunali concedibili ai sensi dell'articolo 8 della Legge 96/2012, per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, da parte di partiti o movimenti politici è disciplinato dal regolamento approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 23 del 22.11.2012.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

#### *Articolo 11*

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente Regolamento abroga ogni disciplina comunale previgente, comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Rimangono in vigore gli altri regolamenti e disciplinari comunali ad oggi vigenti per la concessione in uso di altre sale e locali di proprietà comunale in attesa che l'intera materia venga ricondotta ad unità e disciplinata da un unico regolamento per la concessione in uso temporaneo di tutte le sale ed i locali di proprietà comunale
3. Il presente regolamento è sottoposto a pubblicazione all'Albo pretorio secondo le modalità stabilite dall'articolo 124 dello Statuto comunale.